



## Comune di Casamassima

Città Metropolitana di Bari

### Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 10 /2017 del 13/09/2017

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016.

Il giorno 13.09.2017 alle ore 11.00 circa nella residenza comunale in apposita sala, il Commissario Prefettizio dott. Aldo Aldi nominato con Decreto n. 41063 in data 1 agosto 2017 del Prefetto di Bari, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pietro Lorè;

#### PARERI ex art. 49 D.L.vo 267/2000

##### REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data:

Responsabile del Servizio

##### REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data:

Responsabile del Servizio Finanziario

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**VISTO** quanto disposto:

- ✓ dall'art. 11 bis comma 1 del d. lgs. 118/2011 che prevede che gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al medesimo decreto;
- ✓ dall'art. 11 quinques comma 3 del d. lgs. 118/2011 che prevede che in fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
- ✓ l'allegato 4/4 al d. lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" che stabilisce che il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

**VISTO in particolare** quanto disposto al punto 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato il quale indica le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo nel modo seguente:

approvazione da parte della Giunta di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; il gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese (G.A.P.);

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Considerato che costituiscono componenti del “**Gruppo amministrazione pubblica**”:

- 1) **gli organismi strumentali** dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’articolo 1, comma 2 lett. b) del decreto Lgs.vo 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel bilancio della capogruppo;
- 2) **gli enti strumentali** dell’amministrazione pubblica capogruppo (come definiti dall’articolo 11 ter. del decreto Lgs.vo 118/2011), costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
  - d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
- 3) **le società controllate** (come definiti dall’articolo 11 quater. del decreto Lgs.vo 118/2011) dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante;
- 4) **le società partecipate** (come definiti dall’articolo 11 quinque del decreto Lgs.vo 118/2011) dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. Sulla base dei risultati della sperimentazione la definizione di società partecipata potrà essere estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica

affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Gli enti, le aziende e le società compresi nell'elenco al punto 1 (G.A.P.) possono non essere inseriti nell'elenco al punto 2 nei casi di:

1. **irrilevanza**: quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo e cioè quando i bilanci presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici – per l'ente locale totale dei proventi della gestione;

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

2. **impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.**

L'elenco di cui al punto 2 è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni necessarie ed in particolare il dettaglio delle operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).

#### DATO ATTO:

- che alla data del 31/12/2016 il Comune di Casamassima deteneva le seguenti partecipazioni:

Organismo partecipato	Forma giuridica	Partita IVA	Quota partecipazione
Murgia Sviluppo	Soc. Cons. a r.l.- Società strumentale	05225770725	4,5%
G.A.L. Sud Est Barese	Società consortile mista a r.l.	07001380729	2,85
Fondazione Mons. Don Sante Montanaro	Fondazione partecipazione	in =====	=====

- che i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale del Comune di Casamassima relativi al 2016 (Rendiconto approvato con delibera del Commissario prefettizio n.1 del 09/08/2017) sono i seguenti:

Comune Casamassima	Dati di rendiconto 2016	Quota 10% Soglia di irrilevanza
Totale dell'attivo	€ 38.651.156,53	€ 3.865.115,65
Patrimonio netto	€ 32.978.373,58	€ 3.297.837,36
Totale proventi della gestione	€ 10.271.374,94	€ 1.027.137,49

- che sulla base delle disposizioni sopra citate, non rientrano nel “GAP” i seguenti enti/organismi/società:

Organismo partecipato	Motivazione
GAL Sud Est Barese	Società non a totale partecipazione pubblica, indipendentemente dalla quota di partecipazione
Fondazione Mons. Don Sante Montanaro	Fondazione non a totale partecipazione pubblica, indipendentemente dalla quota di partecipazione

-che alla luce di quanto sopra esposto debbano ritenersi irrilevanti ai fini del consolidamento le seguenti partecipazioni:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA: P CONTROLLATA: C	% PARTECIPAZ.	MOTIVAZIONI
Murgia Sviluppo codice fiscale: 05225770725	Società consortile a r.l.	P	4,50%	Irrilevante per verifica parametri patrimoniali ed economici *

\*Come da prospetto seguente:

#### Verifica dei parametri:

Comune Casamassima	Dati di rendiconto 2016	Quota 10% Soglia di irrilevanza
Totale dell'attivo	€ 38.651.156,53	€ 3.865.115,65
Patrimonio netto	€ 32.978.373,58	€ 3.297.837,36
Totale proventi della gestione	€ 10.271.374,94	€ 1.027.137,49

Murgia Sviluppo S.c.a r.l. (codice fiscale: 05225770725)	Dati di bilancio 2016
Totale dell'attivo	€ 313.188,00
Patrimonio netto	€ 20.828,00
Totale proventi della gestione	€ 360.806,00

Ciascuno dei tre parametri sopra riportati presenta una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale economica e finanziaria della capogruppo.

**VISTO** l'art. 147 quater del d. lgs. 267/2000 che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato predisposto secondo le modalità previste dal d. lgs. 118/2011;

**RITENUTO** pertanto di approvare l'elenco degli enti, società ed aziende del gruppo amministrazione pubblica (GAP) e degli enti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE** l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Casamassima:

### **ELENCO 1**

#### **COMUNE DI CASAMASSIMA GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – GAP**

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA: P CONTROLLATA: C	% PARTECIPAZ.
Murgia Sviluppo  codice fiscale: 05225770725	Società consortile a r.l.	P	4,5%

- 2) DI DARE ATTO** che non sussiste con riferimento alle suddette partecipazioni l'obbligo di redigere il bilancio consolidato per il principio dell'irrilevanza;
- 3) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;
- 4) DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale;
- 5) DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Aldo Aldi



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro Lorè



Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 13/09/2017 (art. 134 - c.4 - D.L.gs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.L.gs. 267/2000);

CASAMASSIMA, li 13/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro Lorè

